



COMUNE DI MONFALCONE
Area Giovani, cultura, sport e assistenza
Assistenza e strutture protette

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER ONERI ACCESSORI AL CONTRATTO DI LOCAZIONE. ANNO 2022.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 04/04/2022- 02/05/2022

ART 1 OGGETTO DEL BANDO

In considerazione delle ripercussioni negative dell'attuale contesto economico generate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e dei probabili impatti negativi sui cittadini appartenenti alle fasce economicamente più deboli, con deliberazione regionale n. 2031 dd. 30/12/2021 la Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato la ripartizione delle risorse statali di cui ai decreti ministeriali 12 agosto 2020 e 19 luglio 2021 e stabilito che le domande di contributo verranno presentate ai Comuni di residenza nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi a sostegno alle locazioni di cui al D.P.Reg. 066/2020 ai sensi dell'art. 11 della L.431/98 e dell'art. 19 della L.R. 1/2016.

ART 2 REQUISITI DEI RICHIEDENTI

Per essere ammessi a beneficiare dei contributi i conduttori devono possedere i seguenti requisiti soggettivi **alla data di presentazione della domanda**, salvo quanto previsto nel contesto del bando per particolari requisiti;

- 1) **CITTADINANZA**
 - a) Essere cittadini italiani;
 - b) Essere cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia ai sensi del D.L. 06/02/2007 n.30;
 - c) Essere stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi D.L. 08/01/2007 n.3
 - d) Essere cittadino extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno CE di durata non inferiore ad un anno di cui all'art. 41 del D.L. 25/07/1998 n. 286
- 2) **RESIDENZA**
 - e) Essere residenti nel Comune di Monfalcone da almeno **5 anni consecutivi**.
 - f) per i corregionali espatriati e rimpatriati, individuati dalla L.R. 7/2002, sono considerati utili, al fine del computo della residenza sul territorio regionale, i periodi di permanenza all'estero.
- 3) **Essere conduttori nel 2022** di un alloggio ad uso residenziale, **destinato a prima casa**, proprietà pubblica o privata, situato sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia e **dove è stata fissata la propria residenza anagrafica**, non incluso nelle categorie catastali A/1(abitazione di tipo signorile), A/8 (abitazione in villa), A/9 (castelli palazzi di eminente pregio artistico o storico) (qualora non locati sulla base degli accordi territoriali previsti dal c. 3 art. 2 della L. 431/98); per conduttore si intende il titolare o contitolare del contratto.

In caso di contratto di locazione intestato a diversi soggetti la domanda va presentata da ogni soggetto contitolare e il contributo è riconoscibile per la quota di rispettiva titolarità. La domanda potrà essere presentata da uno solo dei soggetti contitolari, qualora questi appartenga allo stesso nucleo familiare degli altri contitolari, in tal caso il contributo sarà riconoscibile per l'intero importo purché la spesa sia stata interamente sostenuta e sia rimasta effettivamente a carico del richiedente stesso.

I contratti di locazione per i quali si chiede il contributo non devono riferirsi a sole quote di alloggi, non devono avere finalità turistiche, devono essere in forma scritta debitamente registrati (la registrazione dovrà avvenire entro e non oltre la data di presentazione della domanda) e avere le seguenti caratteristiche:

- a) Contratti di durata non inferiore a quattro anni in osservanza dell'art. 2 c. 1 della L. 431/98;
- b) Contratti di durata non inferiore a tre anni in osservanza dell'art. 2 c. 3 e 5 della L. 431/98;
- c) Contratti di durata non superiore ai diciotto mesi aventi natura transitoria in osservanza dell'art. 5 c. 1 della L. 431/98, contratti che dovranno contenere una specifica dichiarazione che individui un'esigenza di transitorietà del locatore o del conduttore compresa tra quelle previste dall'accordo territoriale

Ai sensi dell'art. 31 della L.R. 20/03/2000 n. 7 non è ammissibile la concessione dell'agevolazione a fronte di contratti stipulati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumono rilevanza ai fini della concessione degli incentivi. Nel caso di rapporti giuridici instaurati dal privato con impresa organizzata in forma societaria il vincolo di coniugio, di parentela o di affinità non deve sussistere nei confronti dei titolari o contitolari di maggioranza o degli amministratori della società;

4) **Non essere proprietari, nudi proprietari o usufruttuari** di altri alloggi anche per quote, all'interno del territorio nazionale o all'estero, con esclusione:

- a) degli alloggi dichiarati inagibili ovvero sottoposti a procedure di esproprio che risultino già attivate;
- b) delle quote di proprietà, inferiori al 100 per cento, di alloggi ricevute per successione ereditaria purché la somma delle rispettive quote non corrisponda all'intera unità immobiliare;
- c) della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti o affini entro il secondo grado;
- d) della proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con comodato d'uso gratuito da contratto registrato, in capo a parenti o affini entro il secondo grado;
- e) della proprietà di alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente di fatto o parte dell'unione civile;

I cittadini degli Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione dei rifugiati e dei titolari della protezione sussidiaria di cui all'art. 2, c.1 lettera a bis del D.L. 19/11/2007 n. 251, attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Pasi Terzi o Apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, **ai fini della verifica del requisito della proprietà** dichiarano il possesso di tale requisito con riferimento al solo territorio nazionale italiano e DEVONO PRESENTARE con riferimento al paese di origine e al paese di provenienza **di ciascun componente il nucleo familiare**, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, c. 4 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 2 del D.P.R. 31/08/1999 n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1 comma 6 del D.Lgs 25/07/98 n. 286), la documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel paese di origine o nel paese di provenienza. Per Paese di origine si intende il Paese o i Paesi di cui il soggetto è cittadino, per Paese di provenienza si intende il Paese in cui il soggetto era residente prima di trasferirsi in Italia.

- 5) Non essere stati condannati, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti dieci anni, fatto salvo il caso di intervenuta concessione della riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e 179 del codice penale
- 6) Essere maggiorenni;
- 7) Non aver presentato e non presentare richieste ad altro Comune per beneficiare del contributo di cui al presente bando riferite allo stesso contratto;
- 8) Non aver beneficiato di altri benefici pubblici a titolo di sostegno alloggiativo nonché non aver usufruito, in osservanza dell'art. 10 c. 2 della L. 431/98, delle detrazioni fiscali ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore di conduttori di alloggi a titolo di abitazione principale di cui all'art. 16 del DPR 22/12/1986, N. 917.
 - **Tale requisito va riferito a tutti i componenti del nucleo familiare**

ART 3 REQUISITI RELATIVI ALLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL RICHIEDENTE

Tale requisito vale solo per il richiedente

- 1) di far parte di un nucleo familiare con attestazione ISEE non superiore ad € **35.000**;
- 2) di aver subito, a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID 19 una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 20% **NEL PERIODO MARZO – MAGGIO 2020**, rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori;

e/o

di aver subito, a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID 19 una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25% **nel 2021**, rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori;

ART. 4 DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo sarà assegnato nella misura massima di tre mensilità relative agli oneri accessori dovute per i mesi di **GENNAIO / FEBBRAIO/MARZO 2022**. Il valore **degli oneri accessori** è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati dell'anno in corso, se non specificato nel contratto **dal consuntivo a bilancio condominiale** (per oneri accessori si intendono quelli indicati all'art. 9 della Legge 392/78: spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni). I contributi verranno liquidati sino alla concorrenza delle risorse disponibili.

Il contributo può, in caso di morosità, essere erogato al PROPRIETARIO DELL'ALLOGGIO/AMMINISTRATORE DELLO STABILE a sanatoria della morosità medesima,

I contributi ricevuti non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito dalla legge 28 marzo 2019 n. 26 e s.m.i.

ART 5 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di ammissione ai contributi ai sensi dei **Decreti interministeriali 12 agosto 2020 e 19 luglio 2021** compilate unicamente sugli appositi moduli in forma di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, complete di tutti gli allegati e dichiarazioni richiesti, devono essere presentate entro il **02/05/2022 al Comune di attuale residenza solo da persone maggiorenni o da tutori legali in rappresentanza di inabilitati**.

- **consegna a mano presso lo sportello dedicato ubicato nel CENTRO TAMPONI** in corrispondenza della Farmacia Comunale 2 (Via Crociera, 14 a Monfalcone). Informazioni nei seguenti GIORNI/ORARI: dal Lunedì al Venerdì dalle 10.30 alle 13.30.
- **invio telematico** tramite PEC all'indirizzo comune.monfalcone@certgov.fvg.it (casella abilitata a ricevere anche posta da mail ordinarie).

Non verranno prese in considerazione domande inviate ad indirizzi mail di Uffici o dipendenti del Comune di Monfalcone.

- **raccomandata A/R**, che deve essere spedita al Comune entro e non oltre il termine di cui sopra. Ai fini della verifica del rispetto del termine, farà fede la data del timbro postale. Comunque, affinché la domanda inviata con questa modalità possa essere ammessa al beneficio, dovrà pervenire al Comune entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine. Il Comune non si assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale.
- Per quanto riguarda l'invio telematico della domanda, si segnala che, al fine di contrastare il diffondersi di malware veicolati tramite PEC, la domanda e gli allegati inviati all'indirizzo di PEC: comune.monfalcone@certgov.fvg.it dovranno avere i seguenti formati e caratteristiche:

Caratteristiche del file:	esclusivamente in formati portabili statici NON modificabili, che NON contengano macroistruzioni o codici eseguibili
Formato dei documenti di testo o scansionati:	.pdf, pdf/A, .odf, .tiff, .xml
Dimensione file:	non superare la dimensione massima di totali 10 MegaByte (somma di tutti i file allegati). Nel caso di più allegati trasmessi in formato immagine a seguito di processo di scansione, le pagine di ciascun file dovranno essere omogenee per "dimensione pagina" (formato A4, margini, ecc.), "orientamento" (verticale/orizzontale), scelta cromatica della scansione (preferibilmente in bianco/nero)
Denominazione del file:	1. il file deve essere denominato riportando una sintetica descrizione del contenuto 2. la denominazione del file NON deve contenere caratteri speciali, segni di interpunzione o accenti

Il Comune non si assume responsabilità per la dispersione delle domande dipendente da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali o disservizi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- ☐ Copia delle ricevute di pagamento degli oneri accessori di GENNAIO / FEBBRAIO/MARZO 2022 (se in regola con il pagamento degli oneri accessori), ovvero copia della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del proprietario/amministratore dell'immobile locato dell'effettivo pagamento degli oneri accessori di GENNAIO / FEBBRAIO/MARZO 2022 (in mancanza delle ricevute di pagamento). Le ricevute del proprietario/amministratore devono essere sottoscritte e riportare il periodo a cui si riferiscono. Le ricevute bancarie devono riportare il beneficiario, l'importo e la causale. Prestare attenzione al fatto che si tratti di ricevute bancarie e non di meri ordini di bonifico.
- ☐ Copia del/i contratto/i di locazione per il 2022 per il/i quale/i viene richiesto il contributo
- ☐ Copia della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del cointestatario nel caso di contratto di locazione cointestato a due o più distinte famiglie anagrafiche coabitanti nel medesimo alloggio, su modello predisposto dall'Amministrazione;
- ☐ Copia del modello F23 dell'Agenzia delle Entrate attestante il pagamento dell'imposta di registro per i contratti di locazione, se non riportato sul contratto;
- ☐ fotocopia dell'attestazione ISEE (standard/ordinario) in corso di validità e aggiornata con la composizione del nucleo familiare alla data di presentazione della domanda di contributo;
- ☐ Copia della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del richiedente di:
 - aver subito, a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID 19 una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 20% **NEL PERIODO MARZO – MAGGIO 2020**, rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori;

e/o

- aver subito, a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID 19 una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25% nel 2021, rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori

su modello predisposto dall'Amministrazione;

- ☐ I cittadini degli Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione dei rifugiati e dei titolari della protezione sussidiaria di cui all'art. 2, c.1 lettera a bis del D.L. 19/11/2007 n. 251, attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi Terzi o Apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, **ai fini della verifica del requisito della proprietà** dichiarano il possesso di tale requisito con riferimento al solo territorio nazionale italiano e DEVONO PRESENTARE con riferimento al paese di origine e al paese di provenienza di ciascun componente il nucleo familiare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, c. 4 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 2 del D.P.R. 31/08/1999 n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1 comma 6 del D.Lgs 25/07/98 n. 286), la documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel paese di origine o nel paese di provenienza. Per Paese di origine si intende il Paese o i Paesi di cui il soggetto è cittadino, per Paese di provenienza si intende il Paese in cui il soggetto era residente prima di trasferirsi in Italia
- ☐ Copia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno di durata non inferiore all'anno. Qualora tale documento sia scaduto deve essere presentata anche copia della ricevuta della richiesta di rinnovo (se cittadino straniero di uno Stato non appartenente all'Unione Europea);
- ☐ Copia di un documento di identità valido del richiedente;
- ☐ Copia della visura catastale (nel caso la categoria catastale non fosse indicata nel contratto).
- ☐ Copia dei documenti relativi alle coordinate bancarie (nome dell'Istituto bancario/postale – nome del titolare del conto – IBAN) per la richiesta di accredito del contributo spettante.

INFORMAZIONI Reperimento moduli di domanda e relative istruzioni:

Gli interessati, per informazioni, potranno chiamare il numero di telefono 0481/494097 nei seguenti GIORNI/ORARI: dal Lunedì al Venerdì dalle 08.00 alle 13.00 e il Lunedì e Mercoledì anche dalle 15.00 alle 18.00, inviare una mail a servizio.assistenza@comune.monfalcone.go.it o consultare il sito del Comune di Monfalcone www.comune.monfalcone.go.it.

Gli interessati per il reperimento dei moduli di presentazione della domanda potranno recarsi presso lo sportello dedicato ubicato nel CENTRO TAMPONI, in corrispondenza della Farmacia Comunale 2 (Via Crociera, 14 a Monfalcone) nei seguenti GIORNI/ORARI: dal Lunedì al Venerdì dalle 10.30 alle 13.30, oppure scaricare dal sito internet del Comune di Monfalcone.

ART. 6 MODALITA' DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

I contributi verranno liquidati sino alla concorrenza delle risorse disponibili in base alla graduatoria elaborata come segue:

- in base al valore ISEE risultante dall'attestazione INPS, dal valore più basso in ordine crescente, fino alla soglia massima di euro 35.000,00.

In relazione alle disposizioni regionali espresse nella comunicazione dd. 13/01/2022 n. 000180/P in merito all'applicazione del disposto normativo L.R. 1/2016 art. 29 c. 1bis e alla quantificazione del fabbisogno 2022 per i contributi a sostegno delle locazioni, verranno ammessi con riserva anche i richiedenti che non abbiano effettuato la presentazione della documentazione prevista dal comma sopracitato.

ART. 7 MODALITA' DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI in base alla L. 431/98 e alla L.R. 1/2016.

Il Comune invia alla Regione Friuli - Venezia Giulia una comunicazione contenente il numero delle domande, la graduatoria e l'importo del contributo da erogare entro il 31 maggio 2022. L'erogazione del contributo è subordinata al versamento al Comune dei fondi da parte della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia.

Da quel momento i termini per la conclusione del procedimento sono sospesi fino all'avvenuta assegnazione dei fondi da parte della Regione.

I Comuni successivamente all'erogazione, comunicheranno all'INPS la lista dei beneficiari ai fini della compensazione su "reddito di cittadinanza" per la quota destinata al canone di locazione.

CASI PARTICOLARI

Morosità: nel caso di morosità del conduttore, totale o parziale, relativa ai canoni per l'anno 2022 (esclusi gli oneri accessori), il richiedente che intende presentare domanda di contributo dovrà allegare alla domanda una dichiarazione del proprietario, su modello predisposto dall'Amministrazione, che attesti lo stato di morosità e ne quantifichi i mesi e l'importo. Senza tale dichiarazione la domanda è nulla e verrà archiviata. **Il proprietario ed il conduttore dovranno confermare, mediante nuove dichiarazioni scritte, in sede di liquidazione del contributo da parte del Comune, la persistenza o meno dello stato di morosità.** In caso di persistenza dello stato di morosità, il contributo spettante al conduttore sarà erogato direttamente al locatore a sanatoria della morosità e fino a concorrenza del contributo stesso.

Mancanza delle ricevute:

Nel caso in cui l'inquilino dichiari di non essere moroso, ma non consegna tutte le ricevute relative ai mesi di occupazione dell'immobile, dovrà presentare una dichiarazione del proprietario, redatta su apposito modello predisposto dall'amministrazione, che attesti che l'inquilino non è moroso.

Sentenza di separazione e assegnazione della casa familiare: in tema di separazione dei coniugi, qualora il giudice abbia assegnato l'abitazione nella casa coniugale ed uno dei coniugi e l'altro sia stato costretto ad assumere un'abitazione in locazione passiva, quest'ultimo potrà presentare domanda di contributo, sempre che nel frattempo abbia provveduto a trasferire la residenza nel nuovo alloggio. In questo caso dovrà essere allegata alla domanda copia della sentenza del tribunale, dalla quale risulti chiaramente l'assegnazione in godimento esclusivo ad uno dei coniugi della casa coniugale.

Coabitazione: nel caso di contratto di locazione cointestato a due o più distinte famiglie anagrafiche coabitanti nel medesimo alloggio, i nuclei familiari devono fare domanda di accesso al contributo separatamente. il comune considererà la loro situazione economica disgiuntamente, dividendo l'importo del canone tra i nuclei coabitanti.

Decesso del richiedente successivamente alla presentazione della domanda: considerata la finalità dei contributi di cui al presente Bando, in caso di decesso del richiedente successivamente alla presentazione della domanda, l'eventuale contributo spettante sarà trasferito agli eredi legittimi. In caso di più eredi legittimi, gli stessi dovranno delegare alla riscossione del contributo uno degli eredi, sollevando nel contempo l'Amministrazione comunale da ogni possibile contenzioso in materia di eredità.

Nel caso in cui intervenga il decesso dell'intestatario della domanda e il fatto sia accertato dal Comune prima dell'approvazione della graduatoria dei beneficiari, la domanda sarà archiviata.

Utilizzatore diverso dall'intestatario del contratto: qualora l'effettivo utilizzatore dell'immobile in locazione sia persona diversa dall'intestatario del contratto, l'utilizzatore, per poter partecipare la presente bando, dovrà provvedere alla voltura del contratto di locazione prima della presentazione della domanda.

Comunicazioni:

L'Amministrazione comunale comunicherà ai beneficiari a mezzo lettera per posta ordinaria la concessione del contributo e le modalità di erogazione.

L'eventuale esclusione dallo stesso verrà comunicata per posta ordinaria a mezzo raccomandata A.R.

L'Amministrazione non potrà essere considerata responsabile di eventuali disguidi per il mancato pagamento del contributo spettante nei casi di mancata tempestiva comunicazione per ogni variazione dei dati relativi alla residenza.

Le modalità di concessione del contributo da parte della Regione e le sue modalità di rendicontazione sono determinate dalle disposizioni e circolari regionali.

DEFINIZIONI:

- a. Alloggio “di lusso”: l'alloggio con le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 02/08/1969, n. 1072 (caratteristiche delle abitazioni di lusso), pubblicato sulla G.U. 27/08/1969, N. 218)
- b. conviventi di fatto: due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità ed adozione, da matrimonio o da unione civile, per il cui accertamento deve farsi riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'art. 4 e all'art. 13, c.1, lett. b), del DPR 30/05/1989, N. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente);
- c. destinazione d'uso residenziale: alloggio la cui superficie è destinata all'uso abitativo in osservanza dell'art. 5, c1, lett. a) della L.R. 11/11/2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);
- d. ISEE: indicatore della situazione economica equivalente di cui al DPCM 05/12/2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
- e. Nucleo familiare: il nucleo familiare definito dall'art. 3 del DPCM 05/12/2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
- f. prima casa: l'alloggio adibito ad abitazione e residenza anagrafica con dimora abituale del beneficiari avente destinazione d'uso residenziale così come individuata dall'art. 5 della L.R. 19/2009, attribuita all'alloggio in coerenza con quanto prescritto dagli strumenti urbanisti comunali;
- g. accordo territoriale: accordo definito in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative in attuazione del c. 3 dell'art. 2 della L. 431/98.

ART. 8 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento al nuovo “Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi a sostegno alle locazioni a favore dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa, di cui all'articolo 19 della L.R. 19/02/2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)” emanato con D.P. Reg. n. 066/Pres dd. 15/04/2020 nonché alle diverse normative in materia: deliberazione regionale N. 2031 DD. 30/12/, decreti ministeriali 12 agosto 2020 e 19 luglio 2021.

AVVERTENZE

Solo ai fini istruttori o di controllo, potranno richiedersi ulteriori documenti comprovanti le situazioni denunciate nella domanda.

L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere e far procedere a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e della documentazione prodotte in sede di presentazione della domanda. A tal fine l'Amministrazione Comunale può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 496 del C.P. e dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio concesso che dovrà essere restituito gravato dagli interessi legali.